



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA
DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO TECNICO E
AMMINISTRATIVO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL
NUOVO COMPLESSO DIDATTICO LE SCOTTE A SIENA
CUP: B67H2100937008**

**CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO – CAPITOLATO
PRESTAZIONALE**

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Massimiliano Pagni



INDICE

CIG XXXXXXXXXXXX e CUP: XXXXXX	1
CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO – CAPITOLATO PRESTAZIONALE	1
PARTE I	5
PREMESSE, NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI.....	5
Art. 1. PREMESSE	5
Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	6
Art. 3 – OGGETTO DELL’APPALTO	6
PARTE II	9
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI IN APPALTO, REPERIBILITÀ E UFFICIO PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI	9
ART. 4 – ATTIVITÀ RELATIVE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI e COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – LOTTO 1.....	9
A – Compiti attribuiti alla Direzione dei Lavori.....	10
B – Compiti attribuiti al coordinatore della sicurezza in Fase di esecuzione	14
C – Obblighi Generali	15
ART. 5 – ATTIVITA’ RELATIVE AL SERVIZIO DI COLLAUDATORE – LOTTO 2	16
L’affidatario del servizio di collaudo.....	16
A – Contenuti e modalità di svolgimento delle operazioni di Collaudo	16
B – Collaudo Tecnico – Amministrativo in corso d’opera.....	18
C – Collaudo Statico delle Strutture	19
D – Collaudo Funzionale in corso d’opera e Collaudo Finale	21
ART. 6 – REPERIBILITÀ SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI e COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - LOTTO 1.....	23
A – Reperibilità del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione	24
ART. 7 – REPERIBILITÀ SERVIZIO DI COLLAUDATORE- LOTTO 2	25
ART. 8 – REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA e SUPPORTO ALL’UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - LOTTO 1	25
A. Professionista che svolgerà il ruolo di Direzione dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva.....	25
B. Ufficio di supporto della Direzione dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione	26
ART. 9 – REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA e SUPPORTO PER IL SERVIZIO DI COLLAUDATORE - LOTTO 2 .	27
A. Professionista che svolgerà il ruolo di Collaudatore	27
B. Ufficio a supporto del Collaudatore	27
PARTE III	28



RAPPORTI E VERIFICHE SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI IN APPALTO	28
ART. 10 – SISTEMA DI INTERFACCIA	28
ART. 11 – ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI AFFIDATI– LOTTO 1 E 2	29
PARTE IV	30
PAGAMENTI, ANTICIPAZIONE, DELEGATI E TRACCIABILITÀ PAGAMENTI	30
ART. 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO - ANTICIPAZIONE	30
ART. 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE	33
PARTE V	34
TERMINI, RESPONSABILITÀ E IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE E DELL’AFFIDATARIO	34
ART. 14 TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA – LOTTO 1	34
ART. 15 TERMINI PER L’ESPLETAMENTO dell’INCARICO DI COLLAUDATORE – LOTTO 2	35
ART. 16 – OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE	35
ART. 17 – RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO	35
ART. 18 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO	36
ART. 19 – IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE	38
PARTE VI	38
SUBAPPALTO	38
ART. 20 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE E AFFIDAMENTO A TERZI	38
PARTE VII	39
GARANZIE E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI LOTTO 1 E 2	39
ART. 21 – GARANZIE	39
A – Garanzia provvisoria	39
B - Garanzia definitiva	40
ART. 22 – RIDUZIONI GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA	41
ART. 23 – POLIZZA ASSICURATIVA DELL’AFFIDATARIO LOTTO 1 E 2	41
ART. 24 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI	42
PARTE VIII	42
PENALI, REVISIONE PREZZI, RISOLUZIONE E RECESSO	42
ART. 25 – PENALI	42
ART. 26 – REVISIONE PREZZI	43
ART. 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	44
A - Clausola risolutiva espressa	44
ART. 28 – RECESSO	45
PARTE IX	46



PROPRIETÀ DEL PROGETTO, ESECUTIVITÀ DEL CAPITOLATO, OBBLIGHI E DISPOSIZIONI GENERALI..	46
ART. 29– PROPRIETÀ DEL PROGETTO.....	46
ART. 30 – ESECUTIVITÀ DEL CAPITOLATO	46
ART. 31 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	46
ART. 32 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI	46
ART. 33 – SICUREZZA	47
ART. 34 – SICUREZZA DEL PERSONALE	47
ART. 35 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	47
ART. 36 – VARIE	47
ART. 37 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	48
ART. 38 – CONDIZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO	48
ART. 39 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA	48



CAPITOLATO TECNICO - PRESTAZIONALE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO DIDATTICO LE SCOTTE A SIENA

LOTTO 1: Affidamento dei servizi di Ingegneria e Architettura per l’attività di Direzione dei Lavori e coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione – CIG: B0AEFEB264

LOTTO 2: Affidamento del servizio di collaudo Tecnico-Amministrativo, contabile, statico e Impiantistico funzionale – CIG: B0AEFEC337

PARTE I

PREMESSE, NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI

Art. 1. PREMESSE

Questa Stazione Appaltante, Università degli Studi di Siena (nel seguito anche UNISI) ha deliberato di affidare l’appalto per l’acquisizione dei servizi di Direzione dei Lavori e coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione e del servizio di collaudo tecnico-amministrativo per la realizzazione del Nuovo Complesso Didattico delle Scotte suddiviso in due lotti. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), espletata tramite piattaforma UBUY, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con pubblicazione di bando a livello europeo (art. 84 del D.Lgs. 36/2023).

Il luogo di svolgimento del servizio è Siena [codice NUTS ITI19].

Il CPV per entrambi i lotti è 71000000-8 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Lotto 1 CIG: B0AEFEB264

Lotto 2 CIG: B0AEFEC337

Gli operatori economici/professionisti possono partecipare ad entrambe le procedure di gara, ma, uno stesso operatore economico/professionista non potrà risultare affidatario di entrambe le procedure (Lotti).

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 15 del Codice, è l’Ing. Massimiliano Pagni.



Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato Prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l'Amministrazione e i soggetti esecutori, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

L'Appalto è conforme ai principi e agli obblighi specifici relativamente a non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (di seguito, "DNSH"), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (cd. Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. In particolare, trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei cd. criteri ambientali minimi (di seguito, "CAM") di cui al D.M. del 23 giugno 2022, n. 256.

Nell'esecuzione del presente incarico l'affidatario si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo:

- alle direttive del D.Lgs. 36/2023, (nel prosieguo indicato semplicemente come "codice")
- all'allegato I.9 e II.14 del D.Lgs. 36/2023
- al DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore
- al DPR 380/2001
- alle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori di cui D.M. n. 49/2018
- al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 02/12/2016 per quanto in vigore,
- al DM 23/06/2022 (CAM)
- alle Linee guida per il rispetto dei principi DNSH
- D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81

Art. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per le attività di Direzione dei Lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Lotto 1) e l'affidamento del servizio di collaudo Tecnico, amministrativo, contabile, statico e impiantistico in corso d'opera e finale ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 67 del DPR 380/2001 (Lotto 2). Fanno parte dell'affidamento del Lotto 2 tutte le attività riguardanti i collaudi tecnico funzionali degli impianti e delle reti tecnologiche previste nel progetto (es. sistema di raccolta delle acque, illuminazione pubblica, sistemi di monitoraggio, etc.).

2. L'opera a cui si riferiscono i servizi in oggetto del presente appalto (Lotto 1 e 2) riguarda i lavori per la costruzione del nuovo Complesso Didattico Le Scotte dell'Università di Siena. Il cui importo aggiudicato



dall'Università di Siena è pari a € 14.506.065,51, oltre oneri fiscali (Disposizione di Aggiudicazione DDG nr. 4616/2023).

3. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i servizi di cui al comma 1 del presente articolo necessari alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 2 "Nuovo Complesso Didattico Le Scotte" ubicato in via delle Scotte / via dei Veterani dello sport – Siena.

4. Sono compresi nel presente appalto di servizi tutte le prestazioni e gli interventi professionali necessari per dare il lavoro completamente compiuto a regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato prestazionale, secondo le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo richiamato al successivo comma 9.

5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e gli affidatari dei servizi devono conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

6. Le prestazioni **obbligatorie** oggetto del presente capitolato prestazionale riguardano:

I servizi di architettura e ingegneria per le attività di Direzione dei Lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e il servizio di collaudo per la realizzazione del progetto esecutivo del "Nuovo Complesso Didattico Le Scotte", progetto che riguarda la realizzazione di fabbricati in parte incassati nella collina.

Nel dettaglio:

- la realizzazione di parte dei blocchi A, B e C, precisamente posti a sinistra rispetto al cono di collegamento tra i tre livelli;
- la realizzazione del cono di collegamento tra i tre livelli;
- la realizzazione della gradonata di accesso al blocco A principale;
- la realizzazione di due ascensori inclinati all'interno del cono di collegamento;
- la realizzazione del parcheggio pubblico da 160 posti su Strada delle Scotte;
- la realizzazione di porzione di parcheggio di pertinenza della struttura;
- la realizzazione di tutte le opere accessorie comprese le opere di sistemazione esterne per rendere funzionale quanto realizzato.

7. L'Università si riserva, a suo insindacabile giudizio, di affidare all'aggiudicatario **servizi in opzione**, ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. a) del Codice, la cui esecuzione è subordinata ex art. 1353 del c.c. all'avverarsi della condizione sospensiva consistente nella volontà da parte dell'Università di Siena di procedere con l'esigenza manifestata dei suddetti servizi.

Gli eventuali servizi opzionali, se decisi dalla SA di cui sopra, sono per il

- Lotto 1 – Servizi di Direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:



	Servizi di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori per:	Importo su cui offrire il ribasso
AFFIDAMENTO PRINCIPALE	<ul style="list-style-type: none">- realizzazione lato sinistro dei blocchi A, B e C rispetto al cono di collegamento tra i tre livelli;- realizzazione del cono di collegamento tra i tre livelli;- realizzazione della gradonata di accesso al blocco A principale;- realizzazione di due ascensori inclinati all'interno del cono di collegamento;- realizzazione del parcheggio pubblico da 160 posti;- realizzazione di porzione di parcheggio di pertinenza della struttura;- realizzazione di tutte le opere accessorie per rendere funzionale quanto realizzato	€ 143.927,69, oltre oneri fiscali
OPZIONE A	realizzazione lato destro dei blocchi B e C rispetto al cono centrale di collegamento	€ 67.945,78, oltre oneri fiscali
OPZIONE B	realizzazione di porzione di completamento del parcheggio inferiore di pertinenza dell'immobile	€ 22.7254,58, oltre oneri fiscali
OPZIONE C	completamento dei lavori del blocco A	€ 30.430,27 oltre oneri fiscali
OPZIONE D	sistemazione aree esterne	€ 6.947,73, oltre oneri fiscali

- Per il Lotto 2 - Servizi di collaudo tecnico-amministrativo:

	Servizi di collaudo tecnico-amministrativo relativi ai lavori per:	Importo su cui offrire il ribasso
AFFIDAMENTO PRINCIPALE	<ul style="list-style-type: none">- realizzazione lato sinistro dei blocchi A, B e C rispetto al cono di collegamento tra i tre livelli;- realizzazione del cono di collegamento tra i tre livelli;- realizzazione della gradonata di accesso al blocco A principale;- realizzazione di due ascensori inclinati all'interno del cono di collegamento;- realizzazione del parcheggio pubblico da 160 posti;- realizzazione di porzione di parcheggio di pertinenza della struttura;- realizzazione di tutte le opere accessorie per rendere funzionale quanto realizzato	€ 33.181,58, oltre oneri fiscali
OPZIONE A	realizzazione lato destro dei blocchi B e C rispetto al cono centrale di collegamento	€ 15.657,77, oltre oneri fiscali



OPZIONE B	realizzazione di porzione di completamento del parcheggio inferiore di pertinenza dell'immobile	€ 6.092,93, oltre oneri fiscali
OPZIONE C	completamento dei lavori del blocco A	€ 8.866,95 oltre oneri fiscali
OPZIONE D	sistemazione aree esterne	€ 507,86 oltre oneri fiscali

8. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.

Le indicazioni, i requisiti prestazionali e le modalità di esecuzione sono definite nel presente Capitolato prestazionale e negli allegati di gara così come elencati nel disciplinare.

L'affidamento degli incarichi professionali di cui al comma 1 dovranno essere svolti per tutta la durata del cantiere sino al collaudo e successivamente per quanto previsto dalla legge in materia di appalti.

9. La Stazione Appaltante metterà a disposizione dei soggetti interessati a partecipare all'appalto di servizi in oggetto il "Progetto esecutivo" dell'opera in questione approvato con permesso a costruire n. 26 relativo alla Pratica Edilizia n. 2431/2022 rilasciato dal Comune di Siena in data 15/12/2022.

PARTE II

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI IN APPALTO, REPERIBILITÀ E UFFICIO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

ART. 4 – ATTIVITÀ RELATIVE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI e COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – LOTTO 1

L'attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovrà essere svolta secondo quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del D.Lgs. 36/2023, dall'allegato II.14 del Codice, dal D.M. n. 49/2018 per quanto applicabile e dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, ai quali si rimanda integralmente.

Questi servizi potranno essere svolti dallo stesso soggetto o da soggetti diversi purché in possesso dei requisiti di legge previsti.

La Direzione dei lavori è preposta al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informatica digitale di cui all'allegato I.9 del Codice, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

Si stabilisce che la Direzione dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, nell'espletamento del servizio appaltato devono attenzionare la gestione dei materiali, mezzi, attrezzature e gestione dei rifiuti da demolizione nel rispetto dei principi D.N.S.H. e dei vigenti criteri minimi ambientali (CAM) di cui al DM 23/06/2022.



Nell'esecuzione dei contratti la Direzione dei Lavori opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P., valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione dell'intervento.

Nell'esercizio delle funzioni affidate la Direzione dei Lavori assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di D.L. e interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Sono a carico dell'Affidatario, eventuali oneri per il vitto, l'alloggio ed il trasporto oltre a qualsiasi altra spesa attinente allo svolgimento delle prestazioni in appalto.

A – Compiti attribuiti alla Direzione dei Lavori

Sono attribuiti alla Direzione dei Lavori i seguenti compiti:

- a) rilasciare, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, un'attestazione al RUP, sullo stato dei luoghi con riferimento all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto;
- b) provvedere alla consegna dei lavori ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del Codice;
- c) accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del caso, emettere motivato rifiuto ai sensi dell'art. 4 dell'allegato II.14 del Codice;
- d) impartire all'appaltatore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al RUP e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalità perseguite. Gli ordini di servizio sono, di norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilità o contabilità semplificata e devono comunque avere forma scritta nei soli casi in cui non siano ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori;
- e) accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- f) accertare che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche, rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
- g) verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;



h) controllare e verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del Codice e all'allegato I.9 al Codice, la D.L. si avvale di modalità di gestione informativa digitale delle costruzioni;

i) disporre tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del Codice e all'Allegato I.9 al Codice, la D.L. può avvalersi di modalità di gestione informatica digitale per la redazione del predetto verbale;

l) verificare la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;

m) coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica prevista in caso di ricorso all'istituto dell'avalimento da parte dell'esecutore;

n) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante le fasi dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;

o) compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redigere processo verbale alla presenza dell'esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto quest'ultimo;

p) fornire al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;



- q) determinare in contraddittorio con l'appaltatore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
- r) sottoscrivere gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- s) procedere, in contraddittorio con l'appaltatore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere;
- t) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del Codice e all'allegato I.9 al Codice, il direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo;
- u) gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, predisporre le controdeduzioni alle riserve dell'appaltatore, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto;
- v) fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo e alla Commissione di cui al comma 6 Art. 116 D.Lgs. 36/2023 se nominata dalla Stazione appaltante, assistendo questi soggetti nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- z) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del Codice e all'allegato I.9 al Codice, il coordinatore dei flussi informativi, di cui al medesimo Allegato, assicura che essi siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all'informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori. La Direzione dei Lavori può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale.
- aa) supporto al collaudatore sia per la attività inerenti gli atti e i documenti da redigere, verificare e avvallare, sia in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d'opera, alle attività inerenti le visite e verifiche di collaudo tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo finale ed anche in merito alla verifica della documentazione e degli elaborati "as built";



- bb) consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built" prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali d'uso e manutenzione, etc.;
- cc) eventuale predisposizione della documentazione per l'ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti preposti;
- dd) attività connesse alle consegne parziali o d'urgenza dei lavori o di componenti a piè d'opera, comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, e dello stato di consistenza dei materiali, etc.;
- ee) aggiornamento del Cronoprogramma.

Oltre a:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- provvedere alla segnalazione al R.U.P. dell'inosservanza, da parte dell'appaltatore, dell'art. 119 del Codice (subappalto);
- verificare i tracciamenti dell'opera in appalto;
- verificare l'avvenuto deposito del progetto presso il Settore Sismica della Regione Toscana, compreso relazione di chiusura lavori, secondo le leggi e i regolamenti vigenti nella Regione Toscana;
- redigere eventuali ordini di servizio;
- definire e concordare eventuali nuovi prezzi;
- redigere e definire le eventuali varianti in corso d'opera;
- assistenza alle prove funzionali degli impianti;
- assistenza ad eventuali prove di carico sulla struttura e/o prove sui materiali ritenute necessarie;
- predisporre eventuali controdeduzioni alle riserve dell'appaltatore;
- acquisire le certificazioni di conformità degli impianti;
- acquisire le certificazioni dei materiali accettati in cantiere e dei formulari di smaltimento dei materiali da costruzione;
- effettuare le attività propedeutiche per l'acquisizione del certificato di agibilità o di ogni altra documentazione equivalente;
- verificare il rispetto dei principi D.N.S.H. previsti nel progetto e nelle normative vigenti compreso le relative checklist;
- fornire ogni tipo di assistenza al soggetto incaricato della gestione della pratica relativa al cofinanziamento attraverso il Conto Termico;



Spetta alla Direzione dei Lavori il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera, attraverso rilievi in cantiere e verifica dei documenti contabili.

La Direzione dei Lavori è tenuta a sottoscrivere tutti i documenti contabili previsti per legge compreso i SAL/Stato Finale ed i Certificati di pagamento ed ogni altro eventuali documento tecnico/amministrativo/contabile legato all'opera da realizzare (es. atti di sottomissione, varianti, accordi, etc..).

B – Compiti attribuiti al coordinatore della sicurezza in Fase di esecuzione

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ha i seguenti compiti:

- a) deve verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 81 del 2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) deve verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; deve adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81 del 2008 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; deve verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) deve organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
- d) deve verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) deve segnalare alla Stazione appaltante od al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81 del 2008 e deve proporre, ove occorra, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione senza fornire idonea motivazione, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione darà



comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, deve sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il professionista incaricato in linea generale cura tutti gli adempimenti propri del Coordinatore della Sicurezza previsti anche nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Piano di Sicurezza, in tutti gli atti progettuali e contrattuali definiti con l'Appaltatore e dalla normativa vigente in materia.

C – Obblighi Generali

Da parte della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovrà essere garantita una presenza costante presso la sede di esecuzione delle opere, prevedendo non meno di **un sopralluogo ogni 3 (tre) giorni (n. 2 sopralluoghi a settimana)**, da documentare tramite annotazioni (*anche sul Giornale dei lavori*), verbali e/o documentazione fotografica di supporto in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate.

Le attività oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate settimanalmente al R.U.P..

Il mancato adempimento di tali obblighi generali comporta l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato prestazionale (vd. Art. 25).

La documentazione fotografica sarà necessaria anche ai fini della presentazione degli stati di avanzamento delle opere.

In conformità alla normativa vigente, a cura della Direzione dei Lavori, dovrà essere tenuto e custodito un giornale dei lavori che dovrà essere regolarmente aggiornato.

Le comunicazioni con la stazione appaltante, anche quelle a carattere d'urgenza, dovranno avvenire tramite PEC. L'affidatario dei servizi potrà trasmettere le stesse anche per posta elettronica ordinaria e con verifica della conferma di ricezione alle persone di riferimento individuate dalla Stazione Appaltante a seconda delle criticità rilevate.

Il Direttore dei lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione svolgeranno i servizi oggetto del contratto interfacciandosi con Il Collaudatore, con l'Appaltatore dei Lavori, con il RUP e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati.

Qualora necessario dovranno essere contattati gli enti preposti alla gestione delle emergenze (*Vigili del fuoco, 118 - SUEM, Pubblica sicurezza, altri enti, a seconda delle criticità ed in base a quanto previsto nei piani di emergenza ed evacuazione aziendali*).



ART. 5 – ATTIVITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI COLLAUDATORE – LOTTO 2

1. L'affidatario del servizio di collaudo Tecnico-Amministrativo, contabile, statico in corso d'opera e finale ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 67 del DPR 380/2001 (Lotto 2), dovrà svolgere i propri compiti secondo un percorso integrato e condiviso con la Divisione Tecnica dell'Università di Siena e dovrà prestare la propria professionalità nei confronti degli Enti.

L'affidatario del servizio, con i collaudi deve certificare la rispondenza dell'opera eseguita agli elaborati contrattuali e alle prescrizioni normative vigenti attestando la piena qualità dell'opera sotto ogni profilo tecnico-economico, amministrativo funzionale e prestazionale durante tutta la durata del cantiere fino alla sua conclusione, al termine del quale deve emettere il collaudo finale.

A – Contenuti e modalità di svolgimento delle operazioni di Collaudo

1. Le operazioni di collaudo dei lavori, oggetto del presente affidamento, riguardano il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente:

- l'idoneità dei materiali impiegati;
- la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel progetto esecutivo e nelle perizie suppletive e di variante eventualmente approvate, in modo da garantire alla stazione appaltante il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori;
- la corretta liquidazione da parte della Direzione dei Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti;
- la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali l'amministrazione ha commissionato l'opera stessa e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere.

2. Fanno altresì parte dei servizi di collaudo in oggetto tutte quelle operazioni che riguardano il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante, in piena ottemperanza della normativa vigente con particolare riferimento al D.M. 14 gennaio 2008 (capitolo 9) e tutte quelle operazioni necessarie a stabilire se i manufatti e gli impianti previsti in progetto soddisfino determinate normative di legge o prescrizioni contenute nel progetto stesso.

3. Inoltre, trattandosi di lavori di particolare complessità tecnica ai sensi dell'art. 236 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, il collaudo dovrà essere effettuato sulla base delle certificazioni di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5%.

4. L'affidatario, durante lo svolgimento delle proprie attività, accede e presenza nel cantiere per tutta la durata dei lavori, ogni volta che lo ritenga necessario, con particolare riferimento alle fasi di lavorazione che presentano aspetti non più ispezionabili una volta eseguite e, comunque nella misura occorrente, secondo il proprio apprezzamento.



5. In coerenza con l'entità e la complessità del cantiere, oltre che con le singole fasi di lavoro, fermi restando gli obblighi di cui sopra e quelli successivamente indicati, l'affidatario dei servizi di collaudo dovrà, in ogni caso, garantire la propria personale presenza almeno con cadenza di **tre sopralluoghi mensili**, assicurando comunque la reperibilità 24 ore su 24; la presenza in cantiere dovrà risultare dal registro presenze istituito presso l'Ufficio Direzione Lavori.

In ogni caso, durante l'esecuzione dei Lavori, deve essere garantita la presenza anche non continuativa, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni riguardanti opere d'arte e/o sue parti e, comunque, quando lo richieda il RUP o il DL, compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc. (ad es. getti di calcestruzzo, vari di opere d'arte, impianti non più ispezionabili in fasi successive, ecc.); inoltre, durante l'esecuzione dei lavori e comunque quando necessario, l'affidatario dovrà richiedere al personale tecnico specializzato alle dipendenze dell'appaltatore e/o subappaltatori, idonea assistenza per la raccolta di provini e/o l'effettuazione di tutte le necessarie prove (es: verifica, taratura e messa a punto degli impianti tali da garantire la loro perfetta funzionalità, etc.).

6. Nell'esecuzione dei servizi di collaudo del presente Capitolato Prestazionale, saranno ad esclusivo carico dell'affidatario dell'incarico, tutti gli oneri, gli obblighi e le spese occorrenti per la propria attività di collaudo in corso d'opera e finale, comprese le attività previste in sede di collaudo tecnico amministrativo sulle eventuali riserve dell'appaltatore, anche ai fini dell'art. 210 e seguenti del D.Lgs 36/23, qualora su richiesta del RUP, il Collaudatore sia chiamato a redigere la prescritta relazione riservata.

7. Nell'esecuzione dei servizi, il Collaudatore si atterrà a ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al D.Lgs 36/23.

Il Collaudatore svolgerà i servizi oggetto del contratto interfacciandosi con l'ufficio direzione lavori, con l'Appaltatore dei Lavori, con il RUP e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati. Il Collaudatore sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel corrispettivo, all'espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dei servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi servizi sono destinati. Sono inoltre a carico del collaudatore tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle attività contrattuali, con esclusione degli oneri relativi all'apprestamento degli uffici di cantiere, che saranno messi a disposizione dall'Appaltatore dei Lavori.

Deve inoltre fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti alla Commissione di cui al comma 6 Art. 116 D.Lgs. 36/2023 se nominata dalla Stazione appaltante, assistendo questi soggetti nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.



Rimangono altresì a carico del collaudatore, eventuali oneri per il vitto, l'alloggio ed il trasporto.

8. Il collaudatore procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:

- tempestività nei contatti con l'appaltatore dei lavori, con la Stazione appaltante, con il RUP e con il Direttore dei Lavori;
- completezza documentale nella stesura dei verbali di sopralluogo e delle proprie relazioni durante l'andamento dei Lavori e finale;
- completezza e tempestività nella trasmissione alla Stazione appaltante/RUP dei verbali di sopralluogo;
- diligenza nella vigilanza ed ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive, con particolare riguardo agli elementi strutturali e a quelle parti di struttura ed impianti di difficile e/od onerosa verifica dopo la loro realizzazione.

B – Collaudo Tecnico – Amministrativo in corso d'opera

1. In sede di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera, il collaudatore dovrà eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti:

- verificare e certificare che l'opera/il lavoro siano eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati, in base alla legislazione tecnica vigente e alle certificazioni dovute in base alla normativa vigente;
- redigere disposizioni nei confronti dell'appaltatore dei lavori riguardanti prelievi di campioni dei materiali posti in opera, al fine di poterne valutare la qualità;
- verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- esprimersi, su richiesta del RUP, con proprio parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto;
- redigere i verbali di accertamento della regolarità tecnica e contabile delle opere eseguite, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 116 del D.Lgs 36/23, qualora la stazione appaltante abbia la necessità di utilizzare l'opera o il lavoro realizzato o parti di esse prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- controllare e verificare gli atti contabili delle opere eseguite;
- redigere il verbale "processo verbale di visita" da trasmettere entro i successivi 5 (cinque) giorni alla stazione appaltante dalle date delle visite, che riferisca sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e che contenga anche suggerimenti e/od osservazioni ritenuti utili e necessari;



- prescrivere eventuali lavorazioni ritenute necessarie a seguito del riscontro di difetti o di mancanze di piccola entità considerate riparabili in breve tempo e del tempo per eseguirle, nonché la finale verifica della loro corretta esecuzione;
- proporre le modificazioni da introdursi nel conto finale in conseguenza dei difetti riscontrati, se non pregiudicanti la stabilità e/o la funzionalità dell'opera;
- redigere apposita relazione sulle singole richieste fatte dall'impresa appaltatrice dei lavori al certificato di collaudo, con le proprie considerazioni al RUP e indicazione delle eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire;
- valuta l'eventuale correttezza dell'applicazione delle penali all'appaltatore.

C – Collaudo Statico delle Strutture

1. In sede di Collaudo Statico delle strutture, l'affidatario dovrà verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali, alle prescrizioni normative vigenti e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo d'idoneità dell'opera secondo il fine per cui è stata realizzata. In esecuzione del presente servizio, si atterrà a ogni prescrizione di legge vigente, in particolare del Codice e del Regolamento, agli artt. 65 e seguenti del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, nonché al D.M.17.1.2018, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento delle attività e che richiedessero una revisione progettuale. Inoltre, nel corso dell'esecuzione delle opere deve fornire una valida collaborazione al Direttore dei Lavori, esprimendo considerazioni sui criteri di esecuzione e giudizi sulle prove che lo stesso Direttore dei lavori farà effettuare. Inoltre dovrà vigilare che la Direzione lavori ottemperi agli obblighi derivanti dalle norme vigenti.

2. Le operazioni di collaudo, si articolano, in sintesi, nelle seguenti operazioni:

- esame del progetto;
- controllo dei Verbali e dei Certificati degli esiti di prova attestanti i requisiti dei materiali e della rispondenza con i dati di progetto e con la normativa vigente;
- modalità esecutive;
- esame visivo delle strutture;
- prove sui materiali;
- esaminare le relazioni a lavori ultimati
- eventuale esecuzione di prove di carico e di ogni altra indagine ritenuta necessaria.

3. Il collaudatore deve verificare prioritariamente i seguenti adempimenti formali:

- che i lavori abbiano avuto inizio dopo la denuncia degli stessi agli organi competenti per territorio, sia essa relativa ai lavori principali, eventuali opzionali, che alle varianti;



- la completezza degli atti depositati;
- la tenuta in cantiere del progetto strutturale vidimato dallo sportello unico per l'edilizia e vidimato dal collaudatore, dal Direttore dei Lavori e dall'impresa;
- la tenuta in cantiere del giornale dei lavori delle strutture;
- che la relazione a struttura ultimata sia stata regolarmente depositata presso lo sportello unico per l'edilizia.

4. Il collaudo statico, in conformità alle norme della legge 5.11.1971, n.1086, nonché alle prescrizioni contenute nel D.M. 17 gennaio 2018 e circolari esplicative, oltre al controllo del corretto adempimento delle prescrizioni formali delle predette leggi e norme, deve comprendere i seguenti adempimenti tecnici:

- ispezione generale dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo a quelle strutture o parti di struttura più significative da confrontare con i disegni esecutivi depositati in cantiere;
- effettuazione di visite in loco, come specificato negli articoli precedenti, per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori; in particolare, per il collaudatore è obbligatorio fissare almeno una visita di collaudo settimanale per le fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto ed al programma operativo proposto dall'Impresa appaltatrice dei lavori;
- accertamento del numero dei prelievi effettuati;
- controllo che le risultanze analitiche delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati dalle norme e regolamenti specifici, nonché dal progetto;
- esame dei certificati di qualificazione per i materiali dichiarati "qualificati";
- controllo dei verbali delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori;
- esame dell'impostazione generale della progettazione strutturale, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate.

Inoltre in ottemperanza a quanto prescritto all'art.62 del DPR 380/01 il certificato di collaudo dovrà attestare che:

- l'opera e le strutture portanti sono state realizzate in piena corrispondenza e conformità a quanto specificato nel progetto esecutivo e nelle varianti approvate, sempre nel rispetto nella normativa vigente;
- le strutture sono state eseguite a regola d'arte e mediante l'impiego di materiali idonei anche in corso d'opera;
- i sovraccarichi di progetto sono conformi all'utilizzo previsto per l'opera e comunque uguali o superiori ai minimi richiesti dalla normativa vigente alla data di progettazione;
- la relazione del direttore dei lavori a struttura ultimata conferma la regolarità del processo costruttivo;



- nel corso delle visite di collaudo non sono state evidenziate deficienze o manchevolezze che possono compromettere la stabilità o l'utilizzo

5. Inoltre il collaudatore, verificherà che:

- gli schemi strutturali scelti e i vincoli ipotizzati siano idonei al comportamento effettivo del sistema strutturale nel suo insieme;
- le azioni assunte a base di calcolo corrispondano ai carichi permanenti e di esercizio ai quali saranno effettivamente sottoposte le strutture con particolare riferimento ai D.M. 17 gennaio 2018 e s.m.i.;
- siano rispettate le norme sismiche.

6. Nell'ambito della propria discrezionalità, il collaudatore potrà richiedere di effettuare quegli accertamenti utili a formarsi il convincimento della sicurezza dell'opera, (esempio: ulteriori prove di carico, saggi diretti sui conglomerati con prelievi di campioni e controllo delle armature, controlli non distruttivi sulle strutture, ecc.); per i materiali e manufatti prodotti in serie, deve acquisire il certificato di origine prescritto dalla legge 1086/1971 e dal D.M 17 gennaio 2018 e deve accertare che lo stesso sia allegato alla relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore dei lavori.

7. Il collaudo statico avrà ad oggetto le parti di opere d'arte e strutture che sinteticamente includono:

- realizzazione a piè dritti tramite paratie di micropali, diaframmature e cordoli in c.a.;
- pali e plinti di fondazione, pile e spalle di sostegno degli impalcati;
- elementi strutturali assemblati in opera;
- ogni altra opera strutturale che richieda la collaudazione statica secondo le norme di legge.

D – Collaudo Funzionale in corso d'opera e Collaudo Finale

1. In sede di Collaudo Funzionale in corso d'opera, l'affidatario dovrà verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo di idoneità degli impianti e della loro posa in opera, con particolare riferimento alle norme UNI e leggi in vigore, comprese le norme internazionali IEC ove applicabili.

2. Il collaudatore, così come per gli obblighi necessari in sede di collaudo statico, è obbligato a fissare almeno una visita di collaudo settimanale, per le fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto e al programma operativo proposto dall'Impresa appaltatrice dei lavori.

3. Tra le attività e le verifiche da compiersi secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori, delle relazioni specialistiche ed elaborati grafici e documentali, devono essere comprese:

- esame del progetto con la verifica delle rispondenze alle finalità funzionali, alle leggi e norme vigenti, alle disposizioni emesse da enti di ispezione e controllo e/o da altre amministrazioni pubbliche;



- verifica della qualità e provenienza dei materiali, verifica del Marchio di qualità, verifica della certificazione Eurovent, verifica della Certificazioni LEED.
- verifica dei dimensionamenti dei componenti, del loro coordinamento e della loro rispondenza alle corrispondenti normative;
- approfondito esame a vista, onde verificare le condizioni di installazione dei vari componenti e la loro rispondenza alle normative di riferimento e alle istruzioni del produttore;
- esecuzione di tutta la serie di misure e verifiche prescritte dalle norme e dalle varie "Guide" con adeguate strumentazioni;
- analisi dei risultati degli esami delle prove, comprese quelle di funzionamento dei vari settori di impianto e delle apparecchiature per verificarne la rispondenza al progetto e alle prescrizioni delle norme vigenti ai fini della loro collaudabilità;
- verifica delle certificazioni rilasciate dalle ditte costruttrici di tutti i materiali costituenti gli impianti (conduttori, tubazioni, corpi illuminanti, apparecchi di comando, ecc.);
- certificazioni eseguite da laboratori autorizzati dallo stato sulla classe di comportamento al fuoco di tutti i materiali non metallici;
- supervisione di prove di tenuta, pressione e portata, certificandone i risultati e redigendo appositi specifici verbali (es: rete idranti);

4. Le prove/verifiche per il collaudo funzionale degli impianti, possono variare in base alle caratteristiche degli impianti stessi. Prima di eseguire le prove, è importante fare riferimento alle specifiche del progetto e del capitolato degli impianti, alle normative di settore e alle leggi locali, per garantire la conformità e la sicurezza degli impianti tecnologici.

Il collaudatore dovrà Mantenere una documentazione accurata di tutte le prove effettuate, compresi i risultati e le eventuali azioni correttive adottate.

Il collaudatore dovrà assicurarsi che il personale universitario sia formato sul corretto funzionamento di tutti gli impianti previsti.

Il collaudo tecnico funzionale degli impianti (per una valutazione tecnica si rimanda ai capitolati tecnici degli impianti inseriti nel progetto esecutivo) avrà per oggetto in sintesi quanto di seguito elencato:

Collaudo impianto Elettrico

Collaudo impianto di distribuzione forza motrice

Collaudo impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza

Collaudo quadri elettrici

Collaudo impianto equipotenziale



Collaudo impianto Multiservizi

Collaudo Armadi Rack

Collaudo Impianto EVAC

Collaudo impianto di rilevazione incendio

Collaudo impianto fotovoltaico

Collaudo impianto di sollevamento

Collaudo impianto domotica

Collaudo impianto di gestione e monitoraggio BMS

Collaudo impianto antincendio

Collaudo Impianti di ventilazione aria primaria.

Collaudo Impianto di Climatizzazione - Impianti di riscaldamento raffrescamento

Collaudo impianto idrico sanitario

Collaudo Impianti fognari e di raccolta acque esterne meteoriche e civili.

5. Tutte le attività predette riferite ai servizi di collaudo, comprendono la predisposizione e la presentazione alla stazione appaltante dei seguenti elaborati:

- I. Certificato di collaudo tecnico amministrativo contenente la verifica dell'iter amministrativo seguito (dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori con relative delibere) e delle eventuali varianti con atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite, con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico funzionali eseguiti, revisione tecnico contabile, certificazioni dei materiali ed attrezzature soggette a certificazione e/o dichiarazione di conformità, verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata dell'opera e/o parti di essa;
- II. Verbali di collaudo in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto;
- III. Eventuale relazione riservata sulle domande dell'impresa appaltatrice dei lavori per maggiori compensi richiesti durante l'esecuzione dei lavori;
- IV. Certificato di collaudo tecnico funzionale d'impianti, manufatti ed apparecchiature;
- V. Certificato di collaudo statico delle strutture;
- VI. Collaudo finale dell'intera opera riferita ai lavori obbligatori.
- VII. Collaudo per ogni lavoro opzionale nel rispetto dei contenuti del presente capitolato prestazionale.
- VIII. Collaudo complessivo finale che dovrà riguardare sia i lavori obbligatori che gli eventuali lavori opzionali.

ART. 6 – REPERIBILITA' SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA



SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - LOTTO 1

A – Reperibilità del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione

Da parte della Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovrà essere garantita una presenza costante presso la sede di esecuzione delle opere, prevedendo **non meno di un sopralluogo ogni 3 (tre) giorni (n. 2 sopralluoghi a settimana)**, da documentare tramite annotazioni (*anche sul Giornale dei lavori*), verbali e/o documentazione fotografica di supporto in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate.

A supporto dell'attività di Direttore dei lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovrà essere previsto, fra le altre figure, un ispettore di cantiere unico, in possesso delle necessarie qualifiche, che garantisca la sua presenza (giornaliera) all'interno del cantiere.

Nell'arco della giornata lavorativa (*fascia oraria 8,00-18,00*), in caso di necessità, dovranno essere sempre contattabili e reperibili il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione o un loro delegato, che dovranno, qualora non presenti presso la sede delle attività in appalto al momento della chiamata, se richiesto, deve recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel più breve tempo possibile dal momento della richiesta di intervento, entro un massimo di 4 ore, o comunque nel minor tempo che verrà offerto in gara.

Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche, più delicate e/o comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili, con particolare riferimento a quanto indicato nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (*anche in riferimento all'allegato XI ed all'Art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.*), la Direzione dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovranno garantire una presenza continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attività indicate, (*tramite le figure specialistiche, componenti specificamente, interessate alle attività da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare*), fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi e degli impianti oggetto, od interessati dall'intervento.

I professionisti che svolgeranno il ruolo di Direzione Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva e di collaudatore, sono obbligati a mantenere i necessari contatti con il R.U.P., con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati, e con l'Impresa Appaltatrice. Si impegnano inoltre ad intervenire, se richiesto, alle riunioni per la redazione di eventuali perizie di variante tecnica e suppletiva che si dovessero redigere in corso dei lavori. È possibile che l'Impresa appaltatrice disponga, d'intesa con il Committente, lavorazioni da svolgersi su più turni, in notturna e nei giorni festivi con sabati e domeniche compresi. In tal caso dovrà



comunque essere garantita, la reperibilità del Direttore dei Lavori e se necessario del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva, se richiesta.

Tali prestazioni indicate nel presente capitolato sono da considerarsi il minimo garantito per tutti i concorrenti, a prescindere dai contenuti dell'offerta tecnica presentata. In sede di gara, ciascun concorrente potrà, ove lo ritenga, aumentare il carattere performante e l'efficienza del servizio che verrà reso in qualità di Direzione Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in Fase esecutiva. In tal caso, faranno fede contrattualmente le proposte contenute nell'offerta tecnica dell'affidatario.

ART. 7 – REPERIBILITA' SERVIZIO DI COLLAUDATORE- LOTTO 2

Il Collaudatore ha l'obbligo di reperibilità. In tal senso, qualora necessario, la Direzione Lavori, e/o la Committenza o l'Impresa appaltatrice potranno richiedere la presenza del Collaudatore in via d'urgenza e il Collaudatore sarà obbligato a sopraggiungere presso il cantiere, entro un massimo di 4 ore, o comunque nel minor tempo che verrà offerto in gara.

Il professionista che svolgerà il ruolo di Collaudatore è obbligato a mantenere i necessari contatti con il R.U.P. e con la Direzione dei Lavori e si impegna inoltre ad intervenire, se richiesto, alle riunioni per la redazione di eventuali perizie di variante tecnica e suppletiva che si dovessero redigere in corso dei lavori. È possibile che l'Impresa appaltatrice disponga, d'intesa con il Committente, lavorazioni da svolgersi su più turni, in notturna e nei giorni festivi con sabati e domeniche compresi. In tal caso dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza del Collaudatore.

Tali prestazioni indicate nel presente capitolato sono da considerarsi il minimo garantito per tutti i concorrenti, a prescindere dai contenuti dell'offerta tecnica presentata. In sede di gara, ciascun concorrente potrà, ove lo ritenga, aumentare il carattere performante e l'efficienza del servizio che verrà reso in qualità di Collaudatore. In tal caso, faranno fede contrattualmente le proposte contenute nell'offerta tecnica dell'affidatario.

ART. 8 – REQUISITI DI IDONEITA' TECNICA E SUPPORTO ALL'UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - LOTTO 1

A. Professionista che svolgerà il ruolo di Direzione dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva

Ogni operatore economico sopra indicato, in qualsiasi forma partecipi alla gara, dovrà indicare nominativamente il professionista che, in modo unitario e coordinato, svolgerà le funzioni di Direttore dei Lavori e coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva, e/o le figure professionali che svolgeranno tali ruoli separatamente.



Tale professionista/i dovranno possedere i requisiti di idoneità professionale definiti ex lege e richiesti per svolgere il ruolo di Direzione dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva-

Il Direttore dei Lavori deve essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, deve essere abilitato all'esercizio della professione e deve essere iscritto nell'Albo professionale. Il Coordinatore della sicurezza deve possedere il titolo di studio laurea o diploma, deve avere un'esperienza documentata nel settore delle costruzioni (edilizia) e deve possedere attestato del Corso di Coordinatore della sicurezza con verifica finale dell'apprendimento ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/08.

B. Ufficio di supporto della Direzione dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione

In considerazione della complessità dell'opera, il professionista individuato come Direttore dei Lavori della stessa, potrà essere supportato nello svolgimento del servizio da uno o più professionisti (Ufficio della Direzione dei lavori), in possesso di competenze specialistiche, facenti parte dell'organizzazione dell'operatore economico concorrente (ad es: professionista associato, socio, dipendente, collaboratore su base annua,...).

Nel caso in cui il concorrente non abbia nella propria organizzazione tali figure professionali o sia un professionista singolo senza alcun tipo di organizzazione, potrà comunque individuare tali figure di supporto costituendo con altri professionisti un Raggruppamento Temporaneo ex art. 66 c.1, lett. f) D.Lgs. n.36/2023). Il Direttore dei lavori e il coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno nominare congiuntamente un ispettore di cantiere ai fini della sorveglianza dei lavori alle prescrizioni stabilite nel presente capitolato. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Tale assistente sarà presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedano un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni. Tale assistente risponde della propria attività direttamente al direttore dei lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione. All'ispettore di cantiere possono essere affidati, gli incarichi di cui all'Allegato II.14 del nuovo codice degli appalti. Il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva potrà essere supportato dallo stesso Ispettore di Cantiere del Direttore dei lavori per lo svolgimento dei servizi assegnati e dovrà possedere i suoi stessi requisiti tecnici/professionali previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/08.

I professionisti che faranno parte dell'Ufficio della Direzione dei Lavori potranno supportare il Direttore dei Lavori nella sua attività, con particolare riferimento a problematiche specifiche inerenti tutte le attività per le quali lo stesso è stato nominato, ma non potranno mai sostituirlo. Tali professionisti dovranno essere in possesso di specifici titoli professionali (laurea, laurea breve, diploma) adeguati in relazione ai compiti di supporto che svolgeranno nei confronti del Direttore dei Lavori. In sede di partecipazione alla gara, nella



offerta tecnica, dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti, facenti parte dell'Ufficio di Direzione dei lavori, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e con la specificazione delle attività che svolgeranno all'interno dell'Ufficio. In ogni caso il professionista indicato quale Direttore dei Lavori sarà l'unico personalmente responsabile del servizio prestato. L'indicazione di un Ufficio di direzione dei lavori a supporto dell'attività che il Direttore è chiamato a svolgere, costituisce una facoltà e non un obbligo ai fini della partecipazione alla gara. La composizione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori (numero componenti e titoli professionali degli stessi) sarà oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica.

L'incarico del Coordinatore della Sicurezza in Fase esecutiva potrà essere affidato all'operatore economico che svolge il ruolo di Direzione dei Lavori.

ART. 9 – REQUISITI DI IDONEITA' TECNICA e SUPPORTO PER IL SERVIZIO DI COLLAUDATORE - LOTTO 2

A. Professionista che svolgerà il ruolo di Collaudatore

Ogni operatore economico sopra indicato, in qualsiasi forma partecipi alla gara, dovrà indicare nominativamente il professionista che, in modo unitario e coordinato, svolgerà le funzioni di Collaudatore. Tale professionista dovrà possedere i requisiti di idoneità professionale definiti ex lege e richiesti per svolgere il ruolo di collaudatore. Pertanto poiché l'opera in questione è di importo superiore a € 5.000.000,00 ed è inoltre previsto anche il collaudo statico della stessa, ai sensi del combinato dell'art. 116, comma 6 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. e dell'art. 216, il Collaudatore deve essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, deve essere abilitato all'esercizio della professione ed essere iscritto nell'Albo professionale da almeno 10 anni.

B. Ufficio a supporto del Collaudatore

In considerazione della complessità dell'opera, il professionista individuato come Collaudatore della stessa, potrà essere supportato nello svolgimento del servizio da uno o più professionisti (Ufficio di supporto), in possesso di competenze specialistiche, facenti parte dell'organizzazione dell'operatore economico concorrente (ad es: professionista associato, socio, dipendente, collaboratore su base annua).

I professionisti che faranno parte dell'eventuale Ufficio supporteranno il Collaudatore nella sua attività, con particolare riferimento a problematiche specifiche inerenti le attività di collaudo, ma non potranno mai sostituire il Collaudatore. Tali professionisti dovranno essere in possesso di specifici titoli professionali (laurea, laurea breve, diploma) adeguati in relazione ai compiti di supporto che saranno chiamati a svolgere nei confronti del Collaudatore. In sede di partecipazione alla gara, nella offerta tecnica, dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti facenti parte dell'Ufficio di supporto allo stesso, con la specificazione



delle rispettive qualifiche professionali e con la specificazione delle attività che svolgeranno all'interno dell'ufficio. In ogni caso il professionista indicato quale Collaudatore sarà l'unico personalmente responsabile del servizio prestato. L'indicazione di un ufficio di supporto dell'attività del Collaudatore costituisce una facoltà e non un obbligo ai fini della partecipazione alla gara. La composizione dell'ufficio (numero componenti e titoli professionali degli stessi) sarà oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica.

PARTE III

RAPPORTI E VERIFICHE SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI IN APPALTO

ART. 10 – SISTEMA DI INTERFACCIA

1. Le attività inerenti la Direzione dei Lavori, il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché le attività del Collaudatore (tutti i livelli previsti nell'appalto) dovranno non solo interfacciarsi tra loro (vd. es. per tutti gli aspetti statici, tecnico funzionali e tecnico amministrativi, contabili) ma necessariamente, devono svolgersi in collaborazione e coordinamento, garantendo un sistema di interfaccia con:

- a) il Responsabile del Procedimento;
- b) altre figure di riferimento della Stazione Appaltante individuate dall'Amministrazione;
- c) i Direttori Tecnici ed il Personale delle Imprese appaltatrici, delle imprese Esecutrici in genere, dei subappaltatori, dei lavoratori autonomi, delle maestranze in genere e dei soggetti presenti in cantiere a vario titolo (fornitori di Noli a Caldo, di Fornitura e Posa in Opera, ecc.);

2. Il sistema di interfaccia dovrà essere esteso anche ai rapporti con gli enti ispettivi e con gli enti preposti al rilascio di pareri, di nulla osta e di autorizzazioni in coordinamento con la stazione appaltante.

3. L'affidatario del servizio dovrà collaborare con il RUP e con le altre figure di riferimento della Stazione Appaltante individuate dall'Amministrazione per l'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della progettazione e della realizzazione dei lavori, anche nel caso di eventuale ricorso a conferenza dei servizi, e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.

4. L'affidatario del servizio è impegnato ad affiancare e prestare supporto, nei tempi e modi che si renderanno necessari, anche con la partecipazione a incontri presso la sede degli Enti Autorizzativi, al RUP ed alle altre figure di riferimento della Stazione Appaltante individuate dall'Amministrazione in fase esecuzione per approfondimenti o chiarimenti in merito ai contenuti del progetto.

5. Qualora vi sia la necessità di produrre elaborati tecnici per l'inserimento di correzioni o modifiche, la redazione di varianti o per l'ottenimento di titoli autorizzativi, si fissa un termine congruo, di regola non



superiore a 15 giorni solari consecutivi a partire dalla data di formalizzazione delle richieste da parte della Stazione appaltante.

ART. 11 – ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI AFFIDATI– LOTTO 1 E 2

1. La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi, dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.
2. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione Appaltante non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
3. È facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.
4. A tal fine, l'Affidatario sarà tenuto a consentire l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
5. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.
6. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, l'Affidatario ha facoltà di modificare la composizione dell'Ufficio Direzione Lavori indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate, è riconosciuta la facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il Contratto.
7. La Stazione appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, con conseguente immediato allontanamento,



senza che in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

8. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l’Affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte della Stazione appaltante. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione appaltante.

9. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l’inosservanza da parte dell’Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

10. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità dell’Affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’Appaltatore dei lavori.

Il RUP o suo delegato, senza alcun preavviso può verificare il buon andamento dei servizi offerti recandosi in cantiere e può in qualsiasi momento controllare la documentazione dell’appalto che sarà custodita presso il cantiere sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori.

Qualora si verificano e siano rilevate mancanze nello svolgimento dei servizi richiesti dalla S.A. nel presente appalto nei confronti dei soggetti responsabili di tali funzioni (Direzione dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione e collaudatore) il RUP procederà a segnalare per Pec ai soggetti interessati, l’eventuale mancata professionalità sia essa di natura esecutiva, organizzativa, di sicurezza, comportamentale, che può determinare danno al regolare svolgimento dei lavori.

Qualora tali atteggiamenti e mancate professionalità dovessero ripetersi il RUP dopo il terzo ordine di servizio procederà ad applicare una penale come previsto nell’art. 25– PENALI.

PARTE IV

PAGAMENTI, ANTICIPAZIONE, DELEGATI E TRACCIABILITÀ PAGAMENTI

ART. 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell’art. 125 comma 1 terzo periodo del Codice, l’anticipazione del prezzo NON si applica ai contratti di servizi così come indicato nell’allegato II.14 del Codice (Rif. Allegato II.14 - Art. 33 Esclusione dall’anticipazione del prezzo).

I pagamenti delle prestazioni richieste sono commisurati all’importo dei lavori; in particolare il compenso sarà erogato con le seguenti modalità:



– DIREZIONE DEI LAVORI e COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – LOTTO 1:

- **Anticipazione 20% alla firma del contratto**
- **Acconti fino al 80% dell'importo contrattuale:** in rapporto all'avanzamento dei lavori – SAL (emissione certificati di pagamento)
- **Acconto finale fino al 10% dell'importo contrattuale:** all'emissione ed approvazione degli atti di contabilità finale
- **Saldo finale del 10% dell'importo contrattuale:** entro 30 giorni dall'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo previa consegna di tutta la documentazione e certificazioni previste per la consegna dell'opera nonché quella richiesta dal RUP

– COLLAUDATORE – LOTTO 2:

- **Anticipazione 20% alla firma del contratto**
- **Acconti fino al 80% dell'importo contrattuale:** in rapporto all'avanzamento dei lavori – SAL (emissione certificati di pagamento)
- **Acconto finale fino al 10% dell'importo contrattuale:** all'emissione ed approvazione degli atti di contabilità finale
- **Saldo finale del 10% dell'importo contrattuale:** entro 30 giorni dall'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo previa consegna di tutta la documentazione e certificazioni previste per la consegna dell'opera nonché quella richiesta dal RUP.

Rimane a carico della Stazione Appaltante il pagamento dell'I.V.A. e contributi di legge.

Il compenso come sopra indicato è riferito alle prestazioni descritte nel presente capitolato. Ferma restando l'ottemperanza dell'Affidatario agli obblighi citati nel presente Capitolato, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all'assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DURC). In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione. L'Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

Qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con l'esecuzione di tutte le opere previste, il corrispettivo spettante sarà calcolato detraendo, proporzionalmente gli importi corrispondenti agli interventi da NON eseguire.



L'affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si obbliga ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti ed accetta le condizioni di cui al presente capitolato e contratto e le penalità. Nel caso di impiego di collaboratori, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, l'Affidatario, unico contraente e responsabile di tutta l'attività nei confronti dell'Amministrazione Committente.

Il pagamento all'Affidatario del corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente Capitolato è subordinato all'acquisizione della regolarità contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità, l'Amministrazione Committente sospenderà i pagamenti fino all'ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti al Professionista Incaricato, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Affidatario non può opporre eccezione all'Amministrazione Committente, né ha titolo al risarcimento di danni.

Nel caso in cui il professionista dichiara di avere dei dipendenti, da liquidare, sarà eventualmente operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, impiegati nell'esecuzione del servizio, il RUP attiverà le procedure per il pagamento diretto da parte della stazione appaltante delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore. In tal caso la stazione appaltante sospenderà la liquidazione del compenso fino alla regolarizzazione della posizione retributiva o contributiva dell'esecutore; tale regolarizzazione può avvenire sia direttamente da parte dell'operatore economico inadempiente che da parte della stazione appaltante stessa attraverso l'esercizio del potere sostitutivo. Ai fini del pagamento, l'Amministrazione Committente effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione.

L'importo totale finanziato a base di gara per affidare gli incarichi professionali di Direzione Lavori, CSE e collaudatore necessari alla realizzazione delle opere in oggetto (Nuovo Complesso Didattico Le Scotte) tenuto conto anche dei moduli opzionali, ammonta a € 1.187.000,00, oltre oneri fiscali, per il LOTTO 1 – SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI e COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE e a € 536.392,88 per il LOTTO 2 – SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO. L'importo complessivo dei lotti 1 e 2 relativo a tutta la procedura è pari a **€ 1.723.392,88, oltre oneri fiscali.**

Le somme **a base di gara destinate all'affidamento del LOTTO 1 - SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI e COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**, della procedura aperta in oggetto è pari a €



1.187.000,00 oltre oneri fiscali di legge. Tale importo è comprensivo del compenso riferito ai lavori OBBLIGATORI e agli eventuali LAVORI OPZIONALI, come di seguito indicato:

LOTTO I (LAVORI OBBLIGATORI)	720.000,00€ + oneri
OPZIONE A	250.000,00€ + oneri
OPZIONE B	70.000,00€ + oneri
OPZIONE C	130.000,00€ + oneri
OPZIONE D	17.000,00€ + oneri

importo sui quali sarà applicato il ribasso offerto.

Le somme **a base di gara destinate all'affidamento del LOTTO 2 - SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO**, della procedura aperta in oggetto, **sono pari a € 536.392,88 oltre oneri fiscali di legge.** Tale importo è comprensivo del compenso riferito ai lavori OBBLIGATORI e agli eventuali LAVORI OPZIONALI, come di seguito indicato:

LOTTO II (LAVORI OBBLIGATORI)	324.253,59€ + oneri
OPZIONE A	120.000,00€ + oneri
OPZIONE B	19.382,55€ + oneri
OPZIONE C	68.256,74€ + oneri
OPZIONE D	4.500,00€ + oneri

importo sui quali sarà applicato il ribasso offerto.

ART. 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
2. L’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.
3. L’Affidatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.



4. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:
- a) i riferimenti specifici dell'Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
 - b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
 - c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l'Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.
5. Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.
6. Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato. Inoltre devono riportare
7. Nella fattura elettronica PA, deve essere indicato il codice unico di progetto (CUP), il codice identificativo gare (CIG) indicati all'1 del presente Capitolato.
8. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente contratto. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

PARTE V

TERMINI, RESPONSABILITA' E IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE E DELL'AFFIDATARIO

ART. 14 TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA – LOTTO 1

1. L'inizio degli incarichi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi a seguito di sottoscrizione di contratto e previo controllo dei requisiti di legge (Art. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023) e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assenti necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo statico, collaudo tecnico funzionale degli impianti, il collaudo tecnico amministrativo e l'emissione del certificato di collaudo finale.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna di quanto sopra scritto, sarà applicata una penale nelle modalità previste nel presente Capitolato.



ART. 15 TERMINI PER L'ESPLETAMENTO dell'INCARICO DI COLLAUDATORE – LOTTO 2

L'operatore economico affidatario si impegna a svolgere il servizio a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto e per tutta la durata dei lavori di realizzazione del "Nuovo Complesso didattico delle Scotte", secondo il cronoprogramma di progetto, o comunque per tutto il tempo che risulterà necessario per il suo completamento, comprese eventuali sospensioni o proroghe dei lavori o ulteriori tempi per eventi imprevisi. Il Servizio terminerà all'atto dell'approvazione del certificato di collaudo finale dei lavori.

ART. 16 – OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE

1. Per l'attuazione dei servizi in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e di Collaudo.

ART. 17 – RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

1. L'Affidatario (lotto 1 e 2) risponderà personalmente nei confronti dell'Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all'adeguatezza degli eventuali elaborati predisposti in base alle richieste dell'Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

2. L'Affidatario (lotto 1 e 2) è responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere dell'esecuzione dell'incarico.

3. Su richiesta scritta del RUP, o di altra figura delegata dalla stazione appaltante, l'ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione sarà tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall'Appaltatore dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

4. L'Affidatario nella figura di Direttore dei Lavori è tenuto ad adottare e a predisporre, tutti gli elaborati necessari per l'approvazione da parte della Stazione appaltante, delle eventuali perizie di variante che il Direttore dei Lavori riterrà di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di redazione di varianti, il compenso sarà calcolato secondo la percentuale di ribasso e la tipologia della categoria prevalente. Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verrà valutato ed indicato dal RUP.

5. In caso di costituzione di un Ufficio della Direzione dei Lavori, i componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente nello svolgimento dei servizi di Architettura e Ingegneria, fermo restando che la funzione di Coordinatore dell'Ufficio verrà assunta dal Direttore dei Lavori affidatario.



6. Qualora fossero necessarie modifiche non sostanziali agli elaborati progettuali in corso d'opera, queste saranno redatte dal Direttore dei lavori, coadiuvato dall'Ufficio della Direzione dei lavori e le stesse saranno ricomprese nel proprio onorario.

8. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti anche durante la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione appaltante per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione. Dovranno essere comunicate, al RUP e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, per iscritto, in modo tempestivo tutte le comunicazioni in merito alle evenienze che, per qualunque causa, anche di forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dei servizi.

9. L'Affidatario è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con tutta la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo l'aggiudicazione dalla Stazione appaltante.

10. Inoltre non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.

ART. 18 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. Sono a carico dell'Affidatario (Lotto 1 e 2) tutte le spese inerenti gli spostamenti per le attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di Collaudo sia per i contatti con il RUP, con l'impresa esecutrice dei lavori sino alla completa ed esaustiva conclusione della prestazione. Tutta la documentazione ed elaborati prodotti dovranno essere forniti al Committente, a completa cura ed onere del soggetto affidatario incaricato, nella forma e nelle quantità di seguito specificate:

- su supporto informatico (CD o DVD), nel formato di elaborazione documentale aperto, editabile, DOC, DWG etc.;
- nel formato PDF, firmato digitalmente dall'esecutore del servizio e/o del tecnico abilitato, trasmesso alla Stazione Appaltante tramite PEC;
- supporto cartaceo, in duplice copia originale, su pagine nei formati della serie A previsti dallo standard internazionale ISO 216 e correntemente accettati dalla prassi consolidata, piegate in formato A4 e/o rilegate secondo la prassi corrente, stampate fronte retro, sottoscritte dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma autografata.



Tutti gli elaborati in formato digitale dovranno essere resi in formato non protetto da password.

2. L’Affidatario deve comunicare al RUP per iscritto con un preavviso di almeno 7 giorni naturali e consecutivi le assenze per ferie e/o comunque previste dei componenti dell’Ufficio di Direzione dei Lavori. Le assenze per malattia e/o per cause impreviste dei componenti la D.L. vanno immediatamente segnalate per iscritto alla Stazione appaltante. Per tutta la durata del contratto, il personale di cui al precedente paragrafo può essere sostituito solamente previa autorizzazione scritta da parte del RUP, che potrà concedere l’autorizzazione alla sostituzione solamente se il nominativo proposto è in possesso almeno degli stessi requisiti e capacità professionali del sostituito.

3. Su richiesta scritta del RUP, l’Affidatario è tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall’Appaltatore dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo. Il RUP valuterà, dopo l’affidamento dei servizi affidati in particolare quello relativo alla Direzione dei Lavori, le proposte migliorative e/o i perfezionamenti organizzativi eventualmente presentati dall’Affidatario, incidenti sulla composizione e sull’attività della Direzione Lavori così come indicata nell’offerta di gara. In ogni caso, la definizione minima del personale dell’Ufficio Direzione Lavori individuata con il presente capitolato prestazionale rimane fissa ed invariabile. Tali migliorie, qualora accettate dalla Stazione Appaltante, costituiranno variante e pertanto verranno riconosciute come indicato all’art. 17. L’Affidatario della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase esecutiva ed anche il Collaudatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato.

4. Fermo quanto previsto nei precedenti paragrafi, l’Affidatario si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;
- eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza



di detto obbligo la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.;

- a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunte dall'Affidatario tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

Tali oneri specifici e responsabilità s'intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e del contratto nonché l'ingerenza della Stazione Appaltante nella realizzazione delle opere non esime la piena responsabilità del professionista incaricato circa l'espletamento degli incarichi affidati secondo le sopraccitate modalità. Il professionista con la presentazione dell'offerta prende atto di aver valutato le difficoltà di esecuzione dell'appalto, le attività presenti nell'area, l'impegno richiesto dalle attività richieste nel presente Capitolato Prestazionale, e che quindi la sua offerta è presentata considerando tutto quanto riguarda lo sviluppo dell'incarico.

ART. 19 – IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1 La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto affidatario (lotto 1 e 2), all'atto della consegna del Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell'incarico.

2 Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione di gara non darà in ogni caso diritto all'Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

3 La Stazione appaltante s'impegna, altresì, a garantire all'Affidatario, contestualmente all'affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

PARTE VI SUBAPPALTO

ART. 20 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE E AFFIDAMENTO A TERZI

Ai sensi dell'articolo 119, co. 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, la cessione del Contratto è vietata. È altresì vietato l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.



Trattandosi di un appalto di un'opera complessa sia sotto il profilo edilizio, strutturale, che impiantistico, e considerate quindi le caratteristiche e la complessità delle prestazioni richieste, i servizi di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo sono subappaltabili SOLO per prestazioni accessorie e secondarie quali: rilievi e redazione grafica degli elaborati di cantiere.

In caso di ricorso al subappalto, ai sensi dell'articolo 119, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 4, del Codice dei Contratti, il soggetto affidatario del Contratto può affidare in subappalto i servizi a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del Codice dei Contratti;
- c) all'atto dell'offerta siano state indicate le attività o le parti di attività che si intende subappaltare.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'Appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

E' vietato il subappalto a cascata in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura della complessità delle prestazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali dagli Organi Universitari.

PARTE VII

GARANZIE E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI LOTTO 1 E 2

ART. 21 – GARANZIE

A – Garanzia provvisoria

1. L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a

- € 14.400,00 per il lotto 1 "Servizi di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione"
- € 6.485,07 per il lotto 2 "Servizi di collaudo tecnico e tecnico-amministrativo"



2. In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

Per quanto non espresso nei riguardi della Garanzia provvisoria si rimanda al Disciplinare di gara.

B - Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia definitiva nelle modalità stabilite all'art. 117 del Codice. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidatario.

La stazione appaltante può richiedere all'affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8.

1. Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'atto della stipula del Contratto, l'affidatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., pari al 10% dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

4. L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'Affidatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

5. L'affidatario è avvertito con Posta Elettronica Certificata (PEC).



6. Su richiesta dell'Amministrazione, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.
7. L'Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all'avente diritto solo quando tra l'Amministrazione stessa e l'Affidatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all'Affidatario.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 117 del Codice.

ART. 22 – RIDUZIONI GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi del comma 8 del richiamato art. 106 del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10%, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 23 – POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AFFIDATARIO LOTTO 1 E 2

Ferme restando le disposizioni di legge in materia di responsabilità dei soggetti incaricati dell'attività di Direzione dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e di Collaudatore, per l'espletamento dell'appalto di servizi in oggetto, l'affidatario è tenuto ad essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento del servizio in oggetto. La polizza dovrà essere prestata per i massimali non inferiori al 10% dell'importo dei lavori con il limite di 2.000.000,00 € (duemilioni/00). La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del



certificato di collaudo finale. La mancata presentazione da parte dell'affidatario della polizza assicurativa esonera la Stazione appaltante dal pagamento dell'importo del servizio e autorizza la sostituzione dell'Affidatario.

La polizza dovrà prevedere espressamente l'impegno della compagnia di assicurazione di:

- a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso della Stazione Appaltante;
- b) comunicare alla Stazione appaltante, mediante P.E.C., inoltrata a rettore@pec.unisipec.it l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze;
- c) resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Stazione appaltante, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

Qualora l'Affidatario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui al presente comma corredando le medesime di appendice che riporti gli impegni di cui ai punti a), b) e c) che precedono.

Tale documentazione dovrà pervenire alla Stazione appaltante nel termine indicato nella richiesta dalla stessa. L'affidatario dovrà, inoltre, comunicare il nominativo del rappresentante legale o procuratore speciale che interverrà alla stipula. In questo ultimo caso, la procura speciale dovrà essere conferita con scrittura privata autenticata o risultare dallo Statuto societario. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo dovrà essere prodotto l'atto costitutivo.

ART. 24 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Affidatario, o a suoi dipendenti, coadiutori e ausiliari autonomi o alle loro cose, nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo atto o in dipendenza dell'esercizio o del traffico stradale o per qualsiasi altra causa.

PARTE VIII

PENALI, REVISIONE PREZZI, RISOLUZIONE E RECESSO

ART. 25 – PENALI

1. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del DL e/o del CSE e/o del Collaudatore degli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione Appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno naturale di ritardo una penale giornaliera in



misura pari all'0.3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo, fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) del corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.

2. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

3. La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 26 – PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nel caso l'ultimazione dei lavori complessiva avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, verrà riconosciuto un premio di accelerazione. Il premio è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico e nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

- a. Se viene mantenuto il termine contrattuale dei lavori obbligatori il premio di accelerazione corrisponderà a € 120.000,00;
- b. Se verrà mantenuto il termine contrattuale previsto per i lavori OPZIONALI A il premio di accelerazione corrisponderà a € 50.000,00;
- c. Se verrà mantenuto il termine contrattuale previsto per i lavori OPZIONALI B il premio di accelerazione corrisponderà a € 50.000,00;
- d. Se verrà mantenuto il termine contrattuale previsto per i lavori OPZIONALI C il premio di accelerazione corrisponderà a € 50.000,00;
- e. Se verrà mantenuto il termine contrattuale previsto per i lavori OPZIONALI D il premio di accelerazione corrisponderà a € 50.000,00.

ART. 27 – REVISIONE PREZZI

Al presente appalto si applica la revisione prezzi con le modalità previste dall'art. 60 del Codice



ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve (senza limiti di tempo) in presenza di una o più delle condizioni previste all'art. 122, comma 1, del Codice (DLgs. 36/2023). Il contratto si risolve di diritto nei casi indicati all'art. 122, comma 2, del Codice. Per il recesso dal contratto trova applicazione l'art. 123 del Codice.

A - Clausola risolutiva espressa

Il contratto potrà essere risolto di diritto in tutti casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

La Stazione appaltante si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:

- a) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 62/2013, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e dal Codice di comportamento dell'Università di Siena emanato ai sensi dell'art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001, con D.R. n. 362 del 06.03.2015 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 09.03.2015 e pubblicato nel B.U. n. 116).
- c) inosservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/01;
- d) intervenuta mancanza, nei confronti dell'Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell'art. 94 e 95 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
- e) violazione del divieto di cessione del contratto.
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi
- g) inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
- l) quando l'Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- m) quando l'Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;



- n) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- o) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;
- p) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione in tali casi opera allorché la Stazione Appaltante comunichi per iscritto a mezzo PEC all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ex art 1456 c.c. Inoltre in applicazione del Protocollo di legalità:

- costituisce clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altri operatori economici partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite;
 - verrà disposta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'affidatario o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.";
- Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, la Stazione Appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell'intervento, il contratto sarà risolto fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte eventuali penalità. Nulla verrà riconosciuto per la porzione di servizio non eseguito (Vd. Art. 28 – Recesso).

ART. 29 – RECESSO

1. La Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l'Affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.
- 3 All'Affidatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.



4. Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.

5. Nel caso di recesso del contratto la Stazione Appaltante valuterà eventuali richieste di danni per il mancato raggiungimento contrattuale.

PARTE IX

PROPRIETÀ DEL PROGETTO, ESECUTIVITÀ DEL CAPITOLATO, OBBLIGHI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 30– PROPRIETÀ DEL PROGETTO

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

2 La Stazione appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli se ritenuto necessario.

ART. 31 – ESECUTIVITÀ DEL CAPITOLATO

1 Il presente Capitolato prestazionale diverrà esecutivo all'atto della sua sottoscrizione

ART. 32 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla esecuzione del presente affidamento sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Siena. E' escluso in ogni caso il ricorso all'arbitrato. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di servizi possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. La transazione ha forma scritta a pena di nullità. Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., nel termine di 30 giorni decorrenti dal momento in cui l'atto lesivo, corredato da motivazione, viene reso in concreto disponibile, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana

ART. 33 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

1. Tutta la documentazione relativa o connessa alla realizzazione del Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e né l'Appaltatore né l'Affidatario a qualsiasi titolo incaricati dell'esecuzione e del controllo oltre che del collaudo potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, ad esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.



2. L'affidatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L'affidatario è, comunque, responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.

3. Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, l'affidatario ne è responsabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

ART. 34 – SICUREZZA

Non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi della sicurezza relativamente alle attività oggetto del servizio sono pari a zero, considerato che i servizi sono di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008.

ART. 35 – SICUREZZA DEL PERSONALE

1. L'Affidatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall'art. 1655 del Codice Civile, e rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.

2. I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi" (art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008).

ART. 36 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario;

2. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario. S'intendono, altresì, a carico dell'Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all'espletamento della presente prestazione.

ART. 37 – VARIE

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati dall'Affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente appalto rimarranno di titolarità



esclusiva della Stazione Appaltante che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

ART. 38 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall'Ente ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018. esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare dei dati è l'Università degli Studi di Siena (Stazione appaltante).

ART. 39 – CONDIZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO

L'importo dell'appalto resterà fisso ed invariabile e sarà pari all'importo indicato dall'operatore economico nell'offerta prodotta in sede di gara. Sono ammesse modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120 del Codice per la sopravvenuta necessità di servizi non previsti nell'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.

Il contratto può parimenti essere modificato, oltre a quanto previsto dal comma 1 del richiamato art. 120 del Codice, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'art. 14 del Codice; b) il 10% del valore iniziale del contratto di servizi; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

ART. 40 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Affidatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del Servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Servizio. L'obbligo suddetto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario, o predisposto, in esecuzione del Servizio. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, seppur a vario titolo, nell'esecuzione del Servizio, degli obblighi di segretezza anzidetta. L'Affidatario si impegna, altresì, al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dalla Stazione appaltante esclusivamente ai fini della Gara e della individuazione



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA

dell'Affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.